



CITTA' D I LECCE

REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE:

**“NORME CONCERNENTI GLI IMPIANTI
RADIOELETTRICI CON FREQUENZA DI TRASMISSIONE
TRA 100 kHz a 300 GHz”**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 26 del 9 MARZO 2007

SOMMARIO

CAPO I.....	
DISPOSIZIONI GENERALI.....	
Art. 1.....	4
(Oggetto e finalità).....	
Art. 2.....	6
(Campo di applicazione).....	
Art. 3.....	7
(Definizioni).....	
Art. 4.....	9
(Limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità).....	
CAPO II.....	
IMPIANTI RADIOELETTICI.....	
Art. 5.....	10
(Individuazione delle aree sensibili e prescrizioni per il corretto..... insediamento degli impianti radioelettrici).....	
Art. 6.....	12
(Installazione o modifica degli impianti radioelettrici fissi).....	
Art. 7.....	15
(Installazione o modifica degli impianti radioelettrici temporanei).....	
Art. 8.....	16
(Opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico).....	
Art. 9.....	17
(Piano di localizzazione degli impianti radioelettrici..... e di aggiornamento delle aree sensibili).....	
CAPO III.....	
VIGILANZA E SANZIONI.....	
Art. 10.....	18
(Attività di vigilanza).....	
Art. 11.....	19
(Sanzioni).....	
Art. 12.....	20

(Disposizioni transitorie).....	
<u>Allegato a</u>	21
elenco delle aree sensibili	
<u>Scuole</u>	
<u>Strutture sanitarie e di ricovero</u>	
<u>Case di cura e di riposo, case famiglia</u>	
<u>Monumenti</u>	
<u>Luoghi di culto</u>	
<u>Allegato B</u>	30
CARTOGRAFIE DEL TERRITORIO COMUNALE CON INDICAZIONE DELLE AREE SENSIBILI - VERIFICA COPERTURA TERRITORIALE	
<u>Allegato C</u>	31
CRITERI MINIMI NECESSARI PER IL CORRETTO INSEDIAMENTO NEL TERRITORIO DEGLI IMPIANTI RADIOBASE PER LA TELEFONIA MOBILE.	

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Il comune di Lecce, nell'ambito dei poteri di gestione dell'assetto del territorio attribuiti dall'art. 117 della costituzione, nel rispetto del principio di precauzione sancito dall'articolo 174 del Trattato che istituisce la Comunità Europea, dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 5 "Norme transitorie per la tutela dall'inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza fra 0 Hz e 300 GHz", delle modifiche apportate alla legge regionale 5/2002 dall'art. 31 della legge regionale 19 luglio 2006, n. 22 "Assestamento e prima variazione di previsione per l'esercizio finanziario 2006", del regolamento regionale 19 giugno 2006, n. 7 "regolamento per l'applicazione della legge regionale 8 marzo 2002 n. 5" e delle modifiche apportate al regolamento regionale 7/2006 dal regolamento regionale 14 settembre 2006 n. 14 "Norme transitorie per la tutela dall'inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza fra 0 Hz e 300 GHz", detta norme finalizzate a salvaguardare l'ambiente e il paesaggio e a tutelare la salute della popolazione dalla esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, nonché a garantire il corretto insediamento urbanistico territoriale degli impianti radioelettrici.

2. Ai fini di cui al comma 1, il comune disciplina, in particolare:

- a) i provvedimenti relativi alla installazione o modifica degli impianti di cui all'articolo 8 della legge regionale 5/2002 al fine di garantire il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici;

- b) l'adozione dei provvedimenti per l'esecuzione delle azioni di risanamento degli impianti di cui alla lettera a).
- c) la vigilanza ed il controllo di cui all'art. 12 della legge regionale 5/2002.

Art. 2

(Campo di applicazione)

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano:
 - a. agli impianti, ai sistemi e alle apparecchiature, fissi e mobili, che possono comportare l'esposizione della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz;
2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano nei casi di esposizione intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici, agli apparecchi e dispositivi di uso domestico, individuale e lavorativo, nonché nei riguardi delle Forze armate e delle Forze di polizia e di soccorso, per i quali resta ferma la disciplina prevista dalla normativa statale di cui all'articolo 2 della legge 36/2001.

Art. 3
(Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:
- a) esposizione: la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale;
 - b) limite di esposizione: il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione;
 - c) valore di attenzione: il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate; esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge 36/2001;
 - d) obiettivi di qualità:
 - 1) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici e le prescrizioni per l'insediamento degli impianti;
 - 2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti ai sensi della legge 36/2001, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi;
 - 3) i criteri di progettazione e di realizzazione dei nuovi impianti, nonché l'adeguamento degli esistenti indicati nel regolamento regionale 7/2006, ai fini della progressiva minimizzazione del valore di campo elettromagnetico;
 - e) esposizione della popolazione: ogni tipo di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ad eccezione dell'esposizione intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici;
 - f) impianto per telefonia mobile: la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;

- g) impianto fisso per radiodiffusione: la stazione di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica;
- h) stazioni e sistemi o impianti radioelettrici fissi o mobili: uno o più trasmettitori, nonché ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessarie ad assicurare un servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione o radioastronomia da una determinata postazione fissa;
- i) operatore: l'impresa alla quale sono state assegnate una o più frequenze per la trasmissione a livello nazionale, regionale o locale o il compito di fornire e/o gestire reti di comunicazione;
- j) aree sensibili: aree per le quali il comune, in considerazione della particolare densità abitativa, della presenza di infrastrutture e/o servizi ad elevata intensità d'uso, nonché dello specifico interesse storico-architettonico e paesaggistico-ambientale, prescrive divieti di installazione e localizzazioni alternative degli impianti esistenti nel rispetto dei vincoli di programmazione nazionale delle reti.

Art. 4

(Limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità)

1. I limiti di esposizione, i valori di attenzione nonché gli obiettivi di qualità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 2), da perseguire per l'installazione, la modifica ed il risanamento degli impianti radioelettrici sono quelli previsti nel d.p.c.m. 8 luglio 2003 ("Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 2003, n. 199 nonché gli obiettivi di qualità fissati dal regolamento regionale 7/2006.

CAPO II

IMPIANTI RADIOELETTICI

Art. 5

(Individuazione delle aree sensibili e prescrizioni per il corretto insediamento degli impianti radioelettrici)

1. Il comune, in base alle competenze indicate alla lettera m) dell'articolo 3 della legge regionale 5/2002 e delle linee guida applicative contenute nel regolamento regionale 7/2006, al fine di garantire la corretta localizzazione urbanistico territoriale degli impianti radioelettrici e di minimizzare l'esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione, con particolare riguardo ai minori, alle persone anziane e alle persone affette da patologie, tenendo conto della destinazione d'uso attuale e prevista dagli strumenti di programmazione urbanistica delle strutture sanitarie, assistenziali, educative, ricreative, sportive e ambientali, degli immobili con specifico interesse storico-architettonico o paesaggistico, nonché della necessità degli operatori di fornire agli utenti un servizio che utilizzi le frequenze assegnate a livello nazionale, individua le aree sensibili elencate nell'allegato "A" e definite nei limiti nelle cartografie dell'allegato "B" del presente regolamento.

2. Ai fini del comma 1, è comunque vietata:

a) l'installazione dei sistemi radianti relativi agli impianti di radiodiffusione, di radiocomunicazione destinati alle comunicazioni satellitari ed alla radar-localizzazione ad uso civile:

- 1) su edifici e loro pertinenze destinati ad abitazioni, a luoghi di lavoro o ad attività diverse da quelle specificatamente connesse all'esercizio degli impianti stessi;
- 2) su strutture e su edifici destinati all'infanzia e a utenti in età pediatrica e sulle attrezzature sanitarie e assistenziali come ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido, istituti per l'infanzia e parrocchie;

- 3) sulle aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi degli articoli 136 e 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e individuate dagli strumenti di pianificazione paesistica con il massimo livello di tutela;
- 4) sugli edifici costruiti abusivamente e che non abbiano ancora ottenuto il titolo abilitativo edilizio in sanatoria;
- 5) sui beni immobili di interesse artistico, storico, archeologico e etnoantropologico, di cui all'articolo 10 del d.lgs. 42/2004;
- 6) all'interno delle aree sensibili elencate nell'allegato "A" e definite nei limiti nelle cartografie dell'allegato "B".

b) l'installazione di impianti per telefonia mobile e degli impianti di trasmissione televisive digitali terrestri (sistema DVB-H - Digital Video Broadcasting and Handheld) sugli immobili di cui alla lettera a), numeri 2), 4), 5) e 6).

3. Gli operatori, al fine di perseguire gli obiettivi di qualità previsti dall'art. B del regolamento regionale 7/2006, nell'individuazione e nella realizzazione dei siti devono:

a) Progettare le caratteristiche dell'impianto in modo che siano compatibili con le caratteristiche del contesto edilizio ed urbanistico circostante, con riferimento ad un raggio di 300 metri dal sito, avendo a riferimento gli strumenti di urbanistica vigenti. Ove l'impianto progettato, nelle sue caratteristiche strutturali e funzionali, sia compatibile con la situazione edilizia già in essere al momento della presentazione dell'istanza o della DIA ma possa apparire incompatibile con la situazione potenziale prevista dagli strumenti urbanistici vigenti, l'operatore ha la facoltà di acquisire comunque il titolo di legittimazione previa sottoscrizione di un atto d'obbligo che preveda sia modifiche strutturali che funzionali da apportare all'impianto in concomitanza con le previste trasformazioni edilizie e territoriali, sia la relativa scansione temporale;

b) Adottare, per gli impianti installati su edifici, tecniche di mascheramento dei sistemi radianti e delle apparecchiature accessorie mediante l'utilizzo di schermi, materiali di costruzione e colori che si inseriscano correttamente all'interno dell'ambiente e delle costruzioni esistenti nell'area scelta per l'installazione. **Eseguire prove di staticità dei solai.** I criteri minimi di valutazione da parte del Comune del corretto insediamento degli impianti nel territorio sono indicati nell'allegato "C";

c) adottare, per gli impianti installati su terreno, profili dei sostegni a basso impatto ambientale, involucri degli impianti accessori (shelter) a basso impatto ambientale e sistemi radianti (antenne) aderenti ai sostegni. I criteri minimi di valutazione da parte del Comune dei profili e degli shelter a basso impatto ambientale sono indicati nell'allegato "C";

d) installare i sistemi radianti degli impianti su sostegni già esistenti mediante l'adozione di accordi di condivisione con altri operatori in numero preferibilmente non superiore a due.

4. Gli operatori per l'installazione di impianti di telefonia mobile, al solo fine di garantire comunque la copertura del territorio disposto nelle aree sensibili di cui al comma 1, selezionano nell'ordine:

a) aree comunali;

b) aree pubbliche;

c) edifici comunali;

d) edifici pubblici;

e) altre aree ed edifici, qualora il Comune non si sia espresso entro 20 giorni o abbia espresso parere negativo alla richiesta di installazione su aree ed edifici pubblici e comunali nella stessa area.

Almeno **metà** dei proventi derivanti dall'affitto delle aree comunali sono destinate, su proposta dell'assessorato competente per l'Ambiente, a monitoraggi, studi, ricerche ed informazioni ambientali.

5. ogni impianto anche esistente dovrà essere assicurato da una polizza a copertura di ogni danno a cose e/o persone con massimali di € 2.000.000 (duemilioni).

Art. 6

(Installazione o modifica degli impianti radioelettrici fissi)

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, l'installazione di impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di quelli esistenti sono soggette ad autorizzazione del comune.

L'istanza di autorizzazione, conforme al modello A dell'allegato n. 13 al d.lgs. 259/2003, è presentata al Comune dai soggetti rappresentanti dell'operatore che risultino documentalmente abilitati nonchè dotati dei necessari requisiti di legittimazione ed è corredata della documentazione, anche su supporto informatico, prevista dal medesimo allegato. Copia dell'istanza è inoltrata contestualmente all'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) Puglia che si pronuncia entro 30 giorni.

2. Il Comune rilascia l'autorizzazione dopo aver acquisito:

a) idonea documentazione, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, comprovante la titolarità, da parte del richiedente:

- 1) Di un titolo giuridico valido ed efficace che lo abiliti a realizzare e gestire in proprio l'impianto in esame, ovvero a realizzare e gestire l'impianto in nome, per conto e nell'interesse di un soggetto abilitato a norma di legge; ove il richiedente agisca nell'interesse di un terzo soggetto e si preveda la voltura del titolo di legittimazione a seguito del suo rilascio ovvero ad interventi ultimati, ciò deve essere puntualmente specificato nell'istanza;
- 2) Di un titolo giuridico vigente ed efficace che lo abiliti all'uso dell'area e/o dell'immobile prescelto come sito di installazione dell'impianto.

b) autorizzazioni, pareri, nulla osta, o altro atto di assenso comunque denominato, previsto dalla normativa vigente, di competenza delle amministrazioni preposte alla tutela degli eventuali vincoli esistenti;

c) il parere favorevole dell'ARPA Puglia sul rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità fissati dal d.p.c.m. 8 luglio 2003 e dalla regione Puglia, nonché sulla compatibilità del progetto alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 5.

3. La campagna di misura del campo elettromagnetico, prevista dal modello A dell'allegato n. 13 al d.lgs. 259/2003, va effettuata nei luoghi con permanenza non inferiore a 4 ore.

4. Salvo quanto previsto al successivo comma, gli impianti radioelettrici con potenza in singola antenna uguale o inferiore a 20 Watt sono realizzabili previa denuncia di inizio attività (DIA), conforme al modello B dell'allegato n. 13 al d.lgs. 259/2003. Copia della DIA è inoltrata dall'operatore contestualmente all'ARPA Puglia che si pronuncia entro 30 giorni. La DIA è altresì corredata dell'autocertificazione concernente la conformità degli impianti alla normativa vigente in materia. La realizzazione degli impianti oggetto della DIA può essere iniziata decorsi sessanta giorni dalla presentazione ed è subordinata alla verifica della conformità a quanto previsto dal comma 2.

5. Gli impianti radioelettrici con potenza in singola antenna uguale o inferiore a 5 Watt (microimpianti) sono realizzabili previa denuncia di inizio attività (DIA), conforme al modello B dell'allegato n. 13 al d.lgs. 259/2003. Copia della DIA è inoltrata dall'operatore contestualmente all'ARPA Puglia. La realizzazione dei microimpianti oggetto della DIA può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla presentazione.

6. Il comune, in caso di accertata carenza delle condizioni previste dalla normativa vigente per la realizzazione degli impianti radioelettrici, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della DIA adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche.

7. Le opere oggetto dell'autorizzazione o della DIA devono essere realizzate, a pena di decadenza, entro dodici mesi, rispettivamente, dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso o dalla formazione del

silenzio assenso di cui all'articolo 87 del d.lgs. 259/2003, ovvero dal decorso dei sessanta giorni di cui al comma 4 e dei trenta giorni di cui al comma 5.

8. L'operatore dell'impianto oggetto dell'autorizzazione o della DIA, entro dieci giorni dalla messa in esercizio dell'impianto stesso, ne dà comunicazione scritta al Comune e all'ARPA Puglia ai fini del rilascio del certificato di conformità post-attivazione relativo alla verifica del rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità di cui all'articolo 4.

9. Ai sensi dell'articolo 9, comma 7, della legge 36/2001, per ciascun impianto radioelettrico, 15 giorni prima della sua installazione, deve essere applicato un cartello informativo, ben visibile alla popolazione per dimensioni e ubicazione, con l'indicazione dei dati caratteristici dell'impianto, dei valori di esposizione, dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione.

10. Per quanto non previsto dal presente articolo, ai procedimenti autorizzatori di cui al comma 1 e alla DIA di cui ai commi 4 e 5, si applicano le disposizioni contenute nel regolamento regionale 7/2006 e negli articoli 86 e 87 del d.lgs. 259/2003, fatte salve le disposizioni di legge e regolamenti in materia di costruzioni edilizie, ove applicabili ed in quanto non derogabili dalle disposizioni del D.lgs. 259/2003, ivi incluse le prescrizioni di cui all'articolo 3 del D.Lgs. 494/1996 "attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili".

Art. 7

(Installazione o modifica degli impianti radioelettrici temporanei)

1. Al procedimento autorizzatorio per gli impianti temporanei si applicano le disposizioni previste dall'articolo A.4 del regolamento regionale 7/2006.

Art. 8

(Opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico)

2. Qualora l'installazione di impianti radioelettrici presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi e l'occupazione di suolo pubblico, gli operatori presentano apposita istanza di autorizzazione al comune ovvero all'ente pubblico proprietario delle aree.

3. Al procedimento autorizzatorio di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 88 del d.lgs. 259/2003.

Art. 9

(Piano di localizzazione degli impianti radioelettrici e di aggiornamento delle aree sensibili)

1. Il Comune, per la definizione e l'aggiornamento annuale del piano di localizzazione dei nuovi impianti e dell'elenco e dei limiti territoriali delle aree sensibili, indice, nel rispetto del principio della leale cooperazione, conferenze istruttorie alla quale partecipano gli operatori interessati, l'ARPA Puglia, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati ai sensi dell'articolo 9 della legge 241/90 successive modificazioni. Il Comune, per l'elaborazione del piano di localizzazione degli impianti, adotta la disciplina tipo di riferimento descritta nell'articolo G della legge regionale 7/2006.

2. Per gli scopi di cui al comma 1:

- a) Gli operatori degli impianti radioelettrici, inviano al comune, entro il 31 marzo di ogni anno, su supporto informatico, gli eventuali atti di programmazione degli impianti da realizzare nonché i relativi aggiornamenti. La mancata presentazione del programma entro la scadenza suindicata preclude all'operatore la possibilità di realizzare, nell'anno di riferimento, nuovi impianti non contemplati nei precedenti atti di programmazione, fatta salva la possibilità di accordi con il Comune e/o l'applicazione dell'art. 9, comma 2 della legge regionale 5/2002;
- b) L'ARPA Puglia invia al comune, entro il 31 marzo di ogni anno, su supporto informatico, i dati completi degli impianti radioelettrici presenti sul territorio comunale;
- c) gli organi di vigilanza e controllo inviano al comune, su supporto informatico, i dati tecnici relativi alle misure ed ai monitoraggi di campo elettromagnetico, elettrico e magnetico effettuati sul territorio comunale.

CAPO III

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 10

(Attività di vigilanza)

1. Le attività di vigilanza e controllo degli impianti radioelettrici ai fini della corretta applicazione del presente regolamento sono esercitate dal comune, avvalendosi del supporto tecnico dell'ARPA Puglia e dell'Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni, nel rispetto delle rispettive specifiche competenze. ***I controlli possono essere eseguiti senza alcuna comunicazione preventiva ai gestori degli impianti.***

2. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 36/2001, concernenti i controlli relativi agli impianti destinati ad attività delle Forze armate, Forze di polizia e Vigili del fuoco, nonché le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro.

Art. 11
(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di:

a) superamento dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione previsti dal d.p.c.m. 8 luglio 2003, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 36/2001;

b) mancata delocalizzazione degli impianti radioelettrici secondo le modalità e i tempi stabiliti dal piano di cui all'articolo 12, comma 1 e 4 si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13, comma 6 della legge regionale 5/2002 del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000,00 a un massimo di euro 25.000,00;

c) inottemperanza agli obblighi di cui agli articolo 6 comma 9, nei tempi e nei modi ivi previsti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 2.500,00 ad un massimo di euro 10.000,00. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.

d) installazione o modifica impianti radioelettrici senza l'autorizzazione di cui all'articolo 6, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 15.000,00 a euro 150.000,00 ed il ripristino dello stato dei luoghi anche d'ufficio e a spese del trasgressore; in caso di reiterazione della violazione ai sensi dell'articolo 8 bis della legge 24-11-1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche, la sanzione è raddoppiata.

2. In conformità a quanto previsto dall'articolo 15, comma 7, della legge 36/2001, per le sanzioni previste dal presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 689/1981 e successive modifiche.

Art. 12

(Disposizioni transitorie)

1. Gli operatori degli impianti non conformi a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 5, presentano al comune, entro il termine di 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, un piano di delocalizzazione, indicando i tempi, i costi, i siti alternativi scelti secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 e gli impianti non delocalizzabili per carenza di siti alternativi o di costi eccessivi e obiettiva incompatibilità con l'esigenza di copertura del territorio.

2. Il piano di risanamento di cui al comma 1 è adottato dalla Giunta comunale entro 9 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3. Il piano di delocalizzazione, adottato dalla Giunta comunale, equivale ad autorizzazione alla realizzazione dei nuovi impianti e i relativi interventi sono dichiarati di pubblico interesse, urgenti e indifferibili.

4. Il piano di delocalizzazione è attuato dagli operatori nel termine perentorio di dodici mesi dalla relativa adozione e i relativi oneri sono a carico degli operatori stessi.

5. Tutti gli impianti non in funzione per più di quattro mesi, devono essere rimossi, con il ripristino dello stato dei luoghi, a cura e spese degli operatori degli impianti stessi.

ELENCO DELLE AREE SENSIBILI**Scuole**

SCUOLE MATERNE COMUNALI			
NUM.	NOME	INDIRIZZO	Tavola
1	1° CIRCOLO Banda Bassotti	P.tta Montale	25-26
	1° CIRCOLO Pippo	Via Petrarca	25
2	2° CIRCOLO Ex Margherita	P.tta Conte Accardo	25
3	3° CIRCOLO Cappuccetto Rosso	Via delle Anime	25
	3° CIRCOLO Cenerentola	Via D. Birago	30
	3° CIRCOLO Istituto Saraceno	Via F. Casavola	30
	2° CIRCOLO Pongo e Peggy	Via Carmiano - Villa Convento	23
	3° CIRCOLO	Via Estrafallaces	25
4	4° CIRCOLO Topolino	Via Maruggi	31
	4° CIRCOLO Biancaneve	Via Valzani (Aria Sana)	30
	4° CIRCOLO Qui-Quo-Qua	Via Basilicata	30
	4° CIRCOLO	Via B. Croce	26
5	5° CIRCOLO Paperino	Via Coluzio	25
	5° CIRCOLO Archimede	Via C. De Giorgi	26
6	6° CIRCOLO Paperon de' Paperoni	Via Carrara	26
	6° CIRCOLO Pluto	Via C. Filippo-Frigole	16
ASILI NIDO			
NUM.	NOME	INDIRIZZO	Tavola
34	Ist. Comprensivo Stomeo - Zimbalo	Viale Roma	26
7	Il Cerbiatto	Via Cuoco	25
8	Ilaria Alpi	Via Bari	26
9	Nicholas Grenn	Via Persano	25
10	Angeli Beslan	Via V. Casavola	30
11	Cuccioli D'Oro	Via Dalmazia, 3	30
SCUOLE MATERNE PRIVATE			
NUM.	NOME	INDIRIZZO	Tavola
12	Babylandia	P.zza Congedo,14	31
13	Crescere Insieme	Via 95° Reg. Fanteria	30

14	Pippo Comunale	Via C. Battisti	31
15	Ist. Margherita	Via Palmieri	30
16	Disc. Sacro Cuore	Via Massaglia,11	30
17	Ist. Saraceno	Via Vitt. Emanuele	30
18	Paperopoli	Via R. Sanzio, 4	30
19	La Lud. Fantasia	Via Daniele, 10	26
20	F. Smaldone	Via Giammatteo	25
21	Oxford	Via San Giovanni Vianney, 2	26
22	Casa Gioia	Via F. Lubello	25
23	S. Antonio Da Padova	Viale della Repubblica, 23	25
24	Rosa Luxemburgo	Viale della Libertà, 16	26
25	Ape Maya	Via Ravenna, 23	26
26	Centro Infanzia	Viale della Libertà, 16	26
27	Crescere Insieme	Via Ravenna, 23	26
28	Cuore Immacolato	Via Martiri D'Otranto, 27	30
29	Gesù Eucaristico	Via A. De Pace,14	31
30	Giocando Imparando	Via Turati, 1	31
31	Marcelline	V.Le Otranto, 67	30
SCUOLE ELEMENTARI			
NUM.	NOME	INDIRIZZO	Tavola
32	Cuore Immacolato	Via Martiri D'Otranto, 27	30
33	Gesù Eucaristico	Via A. De Pace,14	31
31	Marcelline	V.Le Otranto, 67	30
34	Ist. Comprensivo Stomeo - Zimbalo	Via Carrara	26
35	F. Smaldone	Via Giammatteo, 26	25
36	1° CIRCOLO C. Battisti	Via Costa, 7	30
37	2° CIRCOLO De Amicis	Piazzetta Conte Accardo	25
38	3° CIRCOLO A.Diaz	Via E. Reale, 59	30
38	3° CIRCOLO	Via E. Fermi	30
39	4° CIRCOLO	Via Cantobelli	31
39	4° CIRCOLO	Via Palumbo	26
40	5° CIRCOLO L.Tempesta	Viale U. Foscolo	25
40	5° CIRCOLO L.Tempesta	Via Archita da Taranto	25
SCUOLE MEDIE INFERIORI			
NUM.	NOME	INDIRIZZO	Tavola
41	Q. Ennio	Via Don L. Sturzo	26
42	A. Grandi	Via Patitari, 2	31
43	D. Aligheri	Via Di Vereto, 62	25
44	S. Ammirato	Via R. Sanzio, 51	30
45	Galateo	Via D. Fontana, 1	25
34	Ist. Comprensivo Stomeo - Zimbalo	Via Agrigento	26

35	F. Smaldone	Via Giammatteo, 26	25
SCUOLE MEDIE INFERIORI PRIVATE			
NUM.	NOME	INDIRIZZO	Tavola
31	Marcelline	V.Le Otranto, 67	30
46	Cuore Immacolato Di Maria	Via Martiri D' Otranto	30
47	Bodini	Via Bari	26
ISTITUTI SUPERIORI			
NUM.	NOME	INDIRIZZO	Tavola
48	Liceo Classico " Palmieri "	V.le Università	30
49	Liceo Classico " Virgilio "	Via G. Presta	30
50	Liceo Scientifico " Banzi "	P.zza Palio	26
51	Liceo Scientifico " De Giorgi "	V.le M. De Pietro,14	25
52	Ist.Mag.le " P. Siciliani "	Via Leuca	30
53	Ist.Tecn. Comm.Le " Costa "	P.tta B. De Sanctis	30
54	Ist.Tecn. Comm.Le " Costa "	Via Belice	25
55	Ist.Tecn. Comm. " A.Olivetti "	Via Maruggi	31
56	Ist.Tecn. Geometri " G. Galilei "	P.zza Palio	26
57	Ist.Tecn. Industriale " E. Fermi "	Via Merine, 5	31
58	Ist.Tecn. Attiv. Sociali " Deledda "	Piazza Palio	26
59	Ist. D'Arte " Pellegrino "	V.le M. De Pietro	25
60	Liceo Artistico	Via Vecchia Copertino	30
61	Ist. Prof. Ind. Artig. " G.Marconi "	Via D. Birago	30
62	Ist. Istr.Sec. Sup.e Ist. Prof. Serv. Comm. " Scarambone "	Via Caracciolo, 30	30
63	Ist. Prof. Serv. Comm. Tur. E della Pubblicità " A. De Pace "	Viale Marche	30
64	Ist. Istr.Sec. Sup, Ist.Prof. E Amb. " L.G.M. Columella "	Via Vecchia Copertino	30
65	Ist. Tecn. Agrario " Presta "	Via San Pietro in Lama	30
66	Ist.Tecn. Comm.Le " Calasso "	Via S. francesco	25
67	Liceo Musicale " Tito Schipa "	Via Ciardo	31
ISTITUTI SUPERIORI PRIVATI			
NUM.	NOME	INDIRIZZO	Tavola
68	Lic. Ginn. Seminario " Vescovato "	Via Umbria S.C.N.	31
31	Lic. Linguistico " Marcelline "	V.Le Otranto, 67	30
31	Lic. Ginnasio " Marcelline "	V.Le Otranto, 68	30
31	Lic. Scientifico " Marcelline "	V.Le Otranto, 69	30
69	Ist. Tecn. " Aeronautico "	Via Adriatica, 10/12	25
70	Ist. Tecn. Commerciale " Salomi "	Via Calasso, 1/A	25
70	Ist. Tecn. Geometra " Salomi "	Via Calasso, 1/A	25
71	Ist. Tecn. " Leopardi "	Viale O.Quarta	30

21	Ist. Tecn. Turistico " Oxford "	Via San Giovanni Vianney, 2	26
72	Ist. Tecn. Commerciale " Icos "	Viale Einaudi	25
73	Lic. Scientifico " Della Notte "	Viale Lo RE'	30
74	"Centro Scolatico Europeo"	Via Lombardia, 6	30
75	"British schools of English"	Via 95° Regg. Fanteria	31
76	"British Institute"	Via Duca Degli Abruzzi, 23	30
77	Centro studi " San Marco "	Viale Gallipoli ,21	30
78	"Guido D'Arezzo"	Via Oberdan, 14	31
79	Ist. Scolastico Keplero	Imperatore Adriano, 51	25
80	INAP Ist. Professionale Titoli Legali	Viale Gallipoli	30
81	Centro Studi " G. Verga "	Piazza S. Oronzo	30
82	Lic. Ginnasio " V. Pagano "	Via Andronico	26
SEDI DELL'UNIVERSITA'			
NUM.	NOME	INDIRIZZO	Tavola
83	Edificio Codacci Pisanelli -EX G.I.	Viale Degli Studenti	25
84	Edificio Ex INAPLI	Via Dalmazio Birago	30
85	Edificio ex Buon Pastore (Dip.Lingue)	Via Taranto	25
86	Palazzo Principe Umberto	Via di Ussano	30
87	Complesso ex Monastero degli Olivetani	Via S. Nicola	25
88	Edificio Ist. Sperimentale per il Tabacco (aule)	Viale Calasso	25
88	Centro Ling. di Ateneo - (ex foresteria Ist. Sperimentale per il Tabacco)	Viale Calasso	25
89	Foresteria (palazzo Kenzia)	Via Papacoda	25
90	Ist. Sito in Lecce Via dei Salesiani	Via dei Salesiani	26
90	CNOS (Provincia)	Via dei Salesiani	26
90	Aule Centro CNOS (EDISU)	Via dei Salesiani	26
91	Aule via Brenta	Via Brenta	25
92	Edificio Carrozzini	Via O.Quarta	30
93	Ex Caserma Roasio	Piazzetta Tancredi	30
94	Edificio Parlangeli	Via Vito M. Stampacchia	25
95	Centro Ecotekne	via Monteroni	29

Strutture sanitarie e di ricovero

Strutture Pubbliche			
NUM.	NOME	INDIRIZZO	TAV.
1	Ospedale "Vito Fazzi" con centro Oncologico	Piazza Muratore	30
2	Poliambulatori	Piazza Bottazzi	30
3	Casa di assistenza sanitaria residenziale (EX OPIS)	Via Miglietta	30
Strutture Private			
NUM.	NOME	INDIRIZZO	TAV.
4	Casa di Cura Privata "Villa Bianca"	Via Leuca	30
5	Casa di Cura Privata "Villa Verde"	Via Monteroni	30
6	Casa di Cura Privata "Clinica Petrucciani"	Viale Aldo Moro	26
7	Casa di Cura Privata "Clinica Città di Lecce"	Via Per Arnesano	29

Case di cura e di riposo, case famiglia

Case di Cura e di Riposo			
NUM	NOME	INDIRIZZO	TAV.
.			
1	Casa di Riposo "BETANIA"	Via Santa Maria Dell'Idria	30
2	Casa di Riposo "CASA PAX"	Via Marco Basseo, 21	30
3	Casa di Riposo "CENTRO CHARITAS"	Via di Petraglione, 23	30
4	Casa di Riposo "SACRO CUORE"	Via Esterna Monteroni, 7	29
5	Casa di Riposo "MADONNA DEL ROSARIO"	Viale Ugo Foscolo, 26	25
6	Casa Protetta "ISPE MARANGI CRISPINO"	Via Vercelli, 21	27
4	Casa Protetta "SACRO CUORE"	Via Esterna Monteroni, 7	29
7	Casa Protetta "SOFIA"	Via Vecchia Copertino, 10	30
8	Casa Protetta "BUON PASTORE"	Via Fiume, 63	30
9	Comunità Alloggio "CLARA"	Via Massaglia, 54	30
9	Comunità Alloggio "CLARA"	Via Idomeneo	25
10	Alloggi per Disabili	Via Monteroni	30
11	Comunità Alloggio "VOLARE ALTO"	Via Siracusa	26
12	Villa IRIS	Via Arnesano	30
Case Famiglia			
NUM	NOME	INDIRIZZO	TAV.

.			
13	Istituto Educativo Assistenziale "SUORE PICCOLE OPERAIE DEL SACRO CUORE"	Via Dalmazia, 3	30
4	Istituto Educativo Assistenziale "SUORE DISCEPOLE DEL SACRO CUORE"	Via per Monteroni	29
14	Istituto Educativo Assistenziale "ISTITUTO TERZIARI CAPPUCINI DELL'ADDOLORATA, CENTRO GIOVANILE MONS. AMIGO"	Via per Arnesano Km 4	29
15	Comunità Familiare "VILLA MORELLO"	Via Provinciale Lecce-Novoli	24
16	Comunità Familiare "SCINTILLA"	Via Vicinale Le Babbuine C.da Pisello Strada Prov. Lecce - San Pietro in Lama	35

Monumenti

NUM.	NOME	INDIRIZZO	TAV.
1	CHIESA DELLE GRAZIE	P.zza S. Oronzo	30
2	CHIESA DEL ROSARIO	Via Libertini	30
3	CATTEDRALE	Via Petronelli	30
4	CHIESA DI SAN GIUSEPPE	Via Acaya	30
5	CHIESA DI SAN MATTEO	Via Dei Perroni	30
6	CHIESA S. MARIA DELLA PORTA	Via Palmieri	25
7	BASILICA SANTA CROCE	Via Umberto I°	30
8	CHIESA SANTA IRENE	Via V. Emanuele	30
9	CHIESA DELLE ALCANTARINE	P.tta Baglivi	25
10	CHIESA SANTA CHIARA	P.tta V. Emanuele	30
11	CHIESA DI S. ANGELO	Vico Dè Prioli	25
12	CHIESA SANTA TERESA	Via Libertini	30
13	CHIESA SANT' ANNA	Via Libertini	30
14	CHIESA DEL GESU'	Via Rubichi	30
15	SEMINERIO - DUOMO	P.zza Duomo	30
16	CHIESETTA S. ANTONIO	Via Dasumno	30
17	CHIESETTA DI S. MARCO	P.zza S. Oronzo	30
18	CHIESA SS. NICOLO' E CATALDO	Cimitero Comunale	25
19	CHIESA DEL CARMINE	P.tta Tancredi	30
20	CHIESA S. MARIA DELLA NOVA	Via Idomeneo	25
21	CHIESA S. GIOVANNI	Corte Accardo	25
22	CHIESA S. FRANCESCO	P.tta Peruzzi	25
23	CONVENTO OLIVETANI	Via S. Nicola	25
24	OBELISCO	Viale dell'Univesità	25
25	PORTA NAPOLI		25

26	PORTA S. BIAGIO		30
27	PORTA RUDIAE		30
28	PIAZZA S. ORONZO		30
29	SEDILE	P.zza S. Oronzo	30
30	ANFITEATRO ROMANO	P.zza S. Oronzo	30
31	TEATRO ROMANO	Via Teatro Romano	30
32	COLONNA S. ORONZO	P.zza S. Oronzo	30
33	MONUMENTO DEI CADUTI	P.zza D'Italia	30
34	P.TTA PANZERA		30
35	CASTELLO CARLO V	Via XXV Luglio	30
36	ARCO DI PRATO	Via Prato	30
37	PALAZZO CARAFA	Via Rubichi	30
38	TORRE DEL PARCO	Viale Torre del Parco	31
39	TORRE DI BELLOLUOGO	Via Vecchia Surbo	30
40	PALAZZO DEL GOVERNO	Via XXV Luglio	30
41	BASTIONI DELLE MURA E MURA	Via Calasso	25
42	MONUMENTI VILLA COMUNALE	Via XXV Luglio	25-30
43	FONTANA ARTISTICA DELL'ARMONIA	Viale Marconi	30
44	FONTANA ARTISTICA DI PIAZZA MAZZINI	P.zza Mazzini	30
45	P.TTA CASTROMEDIANO		30
46	P.TTA LIBERTINI		30
47	P.TTA V. EMANUELE		30
48	P.TTA CARDUCCI		30

Luoghi di culto

CHIESE CATTOLICHE			
NUM.	NOME	INDIRIZZO	
1	Oratorio Santa Barbara	Via San Pietro in Lama	B30
2	Sant'Antonio	Via Lequile ang. Via Pantaleone	B30
3	San Bernardino Realino	Via degli Oropellai	B30
4	San Giacomo Apostolo	Via San Cesario	B30
5	Suore d'Ivrea	Via G. Massaglia	B30
6	Santa Maria dell'Idria	Via G. De Jacobis	B30
7	San Pio	Via G. Toma	B30
8	San Michele Arcangelo	Via Andrea Sozzo	B30
9	Chiesa del Cristo Re	Viale G. Grassi ang. Via Novoli	B30
10	Santa Maria della Pace	Via Taranto ang. Via A. Posa	B25
11	Santa Maria della Porta	Via Silvio Pellico	B25
12	Oratorio Buon Pastore	Via Taranto	B25
13	San Nicolò e Cataldo	Via del Cimitero	B25

14	San Nicola	Via Calore	B25
15	Madonna del Carmine	Via San Nicola	B25
16	Cuore Immacolato di Maria	Via G. Strafella	B25
17	Santa Rosa	Via Po	B25
18	San Domenico Savio	Via dei Salesiani	B26
19	San Giovanni Battista	Via Ragusa	B26
20	San Massimiliano Kolbe	Viale dello Stadio	B26
21	San Francesco D'Assisi	Via Marinosci	B26
22	San Sabino	Viale Roma	B26
23	San Giovanni Maria Vianney	Piazza dei Partigiani	B26
24	Santa Lucia	Via Antonietta de Pace	B31
25	San Guido	Via Corsica	B31-B30
26	Spitito Santo	Via Lazio	B30
27	Sacro Cuore Beata Luigia	Via Leuca	B30
28	San Giacomo	Via Miglietta	B31
29	Sacro Cuore di Gesù	Viale Gallipoli	B30
30	Santa Maria dell'Alto	Viale Gallipoli	B30
31	San Lazzaro	Via San Lazzaro	B31
32	Maria S.S. del Carmine	Piazzetta Tancredi	B30
33	San Giovanni Battista	Via Giuseppe Libertini	B30
34	Sant'Anna	Via Giuseppe Libertini	B30
35	Santa Teresa	Via Giuseppe Libertini	B30
36	San Gregorio Taumaturgo (Antico Seminario)	Piazza Duomo	B30
37	Maria S.S. Assunta in Cattedrale (Duomo)	Piazza Duomo	B30
38	Assunzione della Vergine	Dietro Via Euippa	B30
39	Santa Chiara	Piazzetta Vittorio Emanuele II°	B30
40	San Matteo	Via dei Perroni	B30
41	Sant'Antonio di Padova	Via Ludovico Maremonti	B30
42	Maria S.S. della Grazia	Via Ernesto Alvino	B30
43	Santa Irene	Corso Vittorio Emanuele	B30
44	Sant'Antonio Abate	Via Dasumno	B30
45	San Giovanni di DIO	Via Palmieri	B30
46	Santa Maria della Porta	Via Palmieri	B25
47	Nativita della Vergine	Via Idomeneo	B25
48	Opus Artis	Via F. Antonio D'Amelio	B30
49	Chiesa del Gesù	Via F. Rubichi	B30
50	Santa Croce	Piazzetta della Prefettura	B30
51	Chesa Greca	Piazzetta Chiesa Greca	B25
52	San Pietro D'Alcantara	Piazzetta G. Baglivi	B25
53	Sant'Angelo	Piazzetta Santissima Addolorata	B25
54	San Giovanni Evangelista	Corte Conti Accardo	B25
55	Santa Maria degli Angeli	Piazza Peruzzi	B25
56	Sant'Antonio a Fulgenzio	Via Imperatore Adriano	B26
57	San Cataldo (San Cataldo)	Via Valona	B22

58	Gesù Salvatore (Torre Chianca)	Via Mare Jonio	B10
59	San Nicola di Mira (Casalbate)	Via Prov. Per Squinzano	B2
60	Maria Goretti (Frigole)	Via Balbi	B16
61	Sant'Antonio	Borgo Piave	B15
62	Seminario	Via Umbria S.C.N.	B31
63	edificio di fronte Centro Ecotekne	via Monteroni	B29
Altri Luoghi Di Culto			
	NOME	INDIRIZZO	
64	Chiesa Mussulmana	Piazza Napoli	B26
65	Chesa di Cristo Protestante	Via A. Diaz 7/b	B30
66	Chiesa Battista	Via G. D'Annunzio	B30
67	Testimoni di Geova	Via Carluccio	B30

ALLEGATO B

CARTOGRAFIE DEL TERRITORIO COMUNALE CON INDICAZIONE DELLE AREE SENSIBILI

Tavole:

B2 a, B10 a, B15 a, B16 a, B22 a, B23 a, B24 a, B25 a, B26 a, B27 a, B29 a, B30 a,
B31 a, B35 a

VERIFICA COPERTURA TERRITORIALE

Tavole:

B2 b, B10 b, B15 b, B16 b, B22 b, B23 b, B24 b, B25 b, B26 b, B27 b, B29 b, B30
b, B31 b, B35 b

**CRITERI MINIMI NECESSARI PER IL CORRETTO INSEDIAMENTO
NEL TERRITORIO DEGLI IMPIANTI RADIOBASE PER LA
TELEFONIA MOBILE**

Gli operatori, per la progettazione e la realizzazione di impianti fissi per la telefonia mobile da installare nel territorio comunale, devono utilizzare materiali di costruzione e profili dei sostegni che per forma, colore e dimensioni si inseriscano correttamente all'interno delle aree circostanti il sito scelto per l'installazione.

In particolare devono essere adottati per gli impianti, i relativi sostegni dei sistemi radianti e gli apparati i seguenti accorgimenti:

1. non devono sveltare rispetto ai crinali ed alle sommità dei rilievi orografici;
2. le parti visibili delle eventuali piattaforme o platee in calcestruzzo degli impianti installati direttamente su terreno, devono essere mimetizzate mediante riporto di terreno vegetale e l'installazione di vegetazione;
3. Le strutture destinate ad alloggiare gli impianti tecnologici installate direttamente su terreno, con esclusione di quelle degli impianti temporaneamente autorizzati, devono essere accorpate in unico volume collocato nella zona più defilata rispetto al profilo dei luoghi e devono essere rivestite con materiali simili a quelli delle costruzioni circostanti o mimetizzate mediante l'installazione di vegetazione;
4. Le strutture destinate ad alloggiare gli impianti tecnologici installate su edifici devono essere mimetizzate mediante la verniciatura con i colori dominanti dell'edificio o il rivestimento con materiali simili a quelli di costruzione dell'edificio;
5. nel rispetto degli obblighi di colorazione stabiliti da altre norme, i tralicci e le strutture di sostegno delle antenne devono essere verniciati con i colori dominanti del fondo su cui si stagliano;
6. le eventuali scalinate di accesso agli impianti devono essere realizzate in pietra locale, legno o in metallo verniciato con tinta analoga a quella impiegata per le restanti strutture metalliche;

7. le eventuali recinzioni non devono essere realizzate con muretti di cinta o con cordoli in calcestruzzo.

Per i sostegni degli impianti fissi per la telefonia mobile devono essere adottati profili a "basso profilo ambientale". In particolare sono considerati "a basso profilo ambientale":

1. i sostegni installati su edifici che abbiano base di superficie non superiore a 0,05 metri quadrati e aggetti di elementi strutturali secondari (piattaforme, scalette, pioli e distacchi esclusi gli elementi radianti) dal sostegno non superiori a metri 0,5;
2. installati direttamente sul terreno con base di superficie non superiore a 1 metro quadrato e aggetti di elementi strutturali secondari (piattaforme, scalette, pioli e distacchi esclusi gli elementi radianti) dal sostegno non superiori a metri 0,5.